



m_d.g. TRIBUNALE DI BOLOGNA 03700602201		
3358		
15 NOV. 2023		
UOR	CC	RUO
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo

TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione Quarta Civile e delle Procedure Concorsuali

Ai Sigg. Curatori, Commissari, Gestori della Crisi, Liquidatori

Agli Organismi di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dell'Ordine dei Dottori Commercialisti

Oggetto: sollecita chiusura delle procedure pendenti

Con la presente si intende segnalare ai Professionisti ed Organismi cui sono affidate procedure concorsuali la necessità della chiusura delle stesse nei tempi più solleciti possibili, essendo emerse al riguardo plurime e non più accettabili criticità.

In particolare si richiama l'attenzione:

- sulle disposizioni di cui all' **art. 2 c. 2 bis) della legge 89/2001** ("Pinto") che fissa in **sei anni** la durata ragionevole **sino alla conclusione**, delle procedure concorsuali in generale, il cui mancato rispetto espone lo Stato per ciò solo all'obbligo di indennizzo per il periodo eccedente;

e inoltre:

- sulle disposizioni di cui agli **artt. 34 l.f. e ora 131 CCII** sul deposito tempestivo delle somme riscosse;
- sulle disposizioni di cui all' **art. 104 ter l.f., (3° e ultimo comma)**, che obbligano il curatore a completare la liquidazione nel termine di due anni, salvo specifica motivazione derogatoria, e alla ripartizione nei termini di cui all'art. **110 l.f.**;
- sulle disposizioni di cui all' **art. 220 CCII**, analoghe a quella delle l.f., in tema di ripartizioni parziali;
- sulle disposizioni di cui all' **art. 213 1° , 5° ,8° e 9° co. CCII**, che prescrivono il deposito del programma di liquidazione, l'inizio delle operazioni di vendita e riscossione crediti entro 8 mesi dall'apertura della procedura e il completamento entro 5 anni, solo eccezionalmente prorogabili fino a 7;



Norme tutte della l.f. e del CCII che non solo presuppongono un intento acceleratorio anche in evidente correlazione con le norme sulla durata ragionevole del processo, ma che indicano anche richiami alle possibili conseguenze ex **art. 37 l.f. e 134 CCII (revoca del curatore)**.

E inoltre:

- sulle disposizioni del CCII che consentono l'esdebitazione anche in pendenza della liquidazione giudiziale e dopo **tre anni** dall'apertura, con possibili effetti, fra l'altro sulle azioni non ancora proposte in tale termine;
- sulle disposizioni di cui agli artt. **118 2° co. l.f e 234 CCII** che consentono la chiusura della procedura anche in caso di giudizi - e procedimenti esecutivi nel CCII - pendenti.

Si ribadisce conclusivamente (come già indicato nella circolare del 18 luglio u.s.) la necessità di un rinnovato impegno per promuovere senza indugio tutte le attività necessarie - **compresi anche gli adempimenti finali** successivi al completamento della liquidazione - alla chiusura in tempi brevi delle procedure più risalenti, adottando, ogni volta che ne ricorra il caso, la chiusura delle procedure con giudizi pendenti.

Qualora dal monitoraggio delle procedure pendenti e/o dal mancato ingiustificato rispetto dei termini di cui sopra, anche a seguito di sollecito del G.D., ne emergano i relativi presupposti, si procederà all'audizione dei curatori ai fini dei citati art. 37 l.f. e/o 134 CCII (revoca).

Con riferimento alle Liquidazioni del patrimonio regolate dalla l. 3/2012, si invitano nuovamente i Liquidatori a promuovere le necessarie iniziative volte alla chiusura delle procedure in prossimità della scadenza del quadriennio dall'apertura.

Bologna,

Il Presidente

dott. Michele Guernelli



I Giudici Delegati

dott. Maurizio Atzori

dott. Antonella Rimondini

dott. Alessandra Mirabelli

